



va”.

L’impiego delle società a fini del tutto estranei alla fisiologica gestione delle stesse emerge anche da quanto dichiarato dal dott. \_\_\_\_\_, commercialista e revisore garante dei patrimoni separati gestiti dalla società di mutuo soccorso con sede in provincia di Taranto, cui è riconducibile anche il Fondo \_\_\_\_\_ nel quale il \_\_\_\_\_ hanno fatto affluire il patrimonio immobiliare loro e delle “loro” società, con chiaro intento elusivo delle ragioni dei creditori: “in sede di verifica dei requisiti lui assunse l’obbligo di far emergere la titolarità dei beni in capo suo e della compagna, che precedentemente, per una strategia difensiva dall’aggressione dell’ex moglie, aveva impropriamente e sconsideratamente messo nelle società commerciali senza avere alcuna inerenza questi beni con l’attività dell’impresa” (doc. 19 bis P.M.).

Anche le univoche dichiarazioni rese da \_\_\_\_\_ (doc. 3 ric.) nonché da \_\_\_\_\_ (doc. 4 ric.) confermano l’assoluto dominio di fatto da parte del \_\_\_\_\_ nelle dinamiche societarie, anche nel rapporto con terzi contraenti.

Il \_\_\_\_\_ ha di fatto diretto e coordinato le diverse società mediante un autonomo ed indipendente centro di imputazione di interessi, diverso da e confliggente con quello delle singole società di poi fallite, che si identifica con il perseguimento del proprio personale interesse ad acquisire vantaggi ed utilità dall’amministrazione di dette società, a danno delle società stesse e dei loro creditori: società destinate, una volta spogliate delle (poche) componenti attive, a fallire sotto gli ingenti debiti, specie fiscali, cumulati in conseguenza dell’illegittima attività di gestione societaria, o ad essere cancellate dal registro delle imprese anche nel tentativo di evitarne il fallimento (esemplare la vicenda relativa alla società \_\_\_\_\_ S.r.l.);

L’esame della documentazione in atti conferma l’esistenza di un’unica regia sovraordinata rispetto all’amministrazione di ciascuna singola società che risulta di fatto sottoposta alla sistematica e costante incisione nelle proprie scelte gestorie; il tutto agevolato, come sopra evidenziato, dalla coincidenza di cariche amministrative (di diritto e di fatto) e di compagini societarie tra soggetto dominante e società dominate.

Ciò discende in particolare dall’esistenza di rapporti costanti tra le società stesse, con l’effettuazione di numerose operazioni intercompany e l’evidenza di un’assoluta commistione patrimoniale.

Aggiungasi che, in molti casi, le scelte amministrativo – gestionali di ciascuna singola società appaiono o in contrasto con l'interesse specifico della medesima o prive di un plausibile senso economico, ciò che comprova il ruolo del tutto sottomesso e succube delle diverse società nelle specifiche operazioni rispetto all'attività di holder del .

Costituisce *jus receptum* in giurisprudenza l'ammissibilità e la fallibilità della figura della holding personale.

La configurabilità della holding è stata elaborata dalle ben note Sezioni Unite della Corte di Cassazione 1439/1990 ("sentenza Caltagirone") e poi avvallata via via dalle successive Corti di legittimità e merito (Cass. 16.1.1999, n. 405; Cass. 9.8.2002, n. 121133077; Cass. 13.3.2003 n. 3724; Cass. 29.11.2006, n. 25275; App. Catania, 18.1.1997; Trib. Padova 2.11.2001; Trib. Vicenza 23.11.2006; Trib. Napoli 8.1.2007; App. Milano 17.6.2008; Trib. Milano, 7.4.2011; Trib. Roma, 8.11.2011).

Secondo la consolidata giurisprudenza sopra citata, la holding personale ricorre dunque ogni qualvolta una persona fisica agisca in nome proprio, per il perseguimento di un risultato economico ottenuto attraverso attività svolta professionalmente, con organizzazione e coordinamento dei fattori produttivi: il che ne consente appunto la configurabilità come autonoma impresa assoggettabile a fallimento, sia quando la suddetta attività si espliciti nella sola gestione del gruppo (cd. holding pura), sia quando abbia natura ausiliaria o finanziaria (cd. holding operativa).

Per costante insegnamento giurisprudenziale, l'holding è provata dalla ricorrenza di una serie di indici sintomatici, quali: la detenzione da parte dei soggetti – imprenditori individuali o soci della società di fatto holding – di quote societarie delle società già fallite; lo svolgimento da parte dei medesimi soggetti di ruoli preponderanti nell'amministrazione delle medesime; la coincidenza tra le attività e l'organizzazione delle società di capitali controllate; lo svolgimento dell'attività di impresa in locali anche parzialmente coincidenti; l'esistenza di ricavi derivanti soprattutto da fatturati intercompany (vedasi, da ultimo, Cass. 18.11.2010 n. 23344).

Si sono già evidenziate sia la detenzione (di diritto o di fatto) da parte del delle quote societarie di maggioranza nelle società già fallite; sia lo svolgimento da parte del medesimo di ruoli (di diritto o di fatto) nell'amministrazione delle medesime. Da ciò discende la coincidenza tra l'attività amministrativa delle singole società e

l'attività di direzione e controllo esercitata unitariamente su tutte la società, eterodirette dalla holding in violazione dei principi di corretta gestione imprenditoriale a totale vantaggio della holding stessa o di terzi ad essa collegati e perciò abusiva.

Le società stesse risultano creditrici ex art. 2497 cod. civ. – il concetto di “ente” ivi enunciato non potendo che logicamente ricomprendere, secondo avvertita dottrina, anche il soggetto persona fisica (così Trib. Milano, sent. 4.11.2011) - della holding di fatto per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittima attività di direzione e controllo da questi esercitata; risultano comunque creditrici nei confronti dell'amministratore di fatto e/o di diritto per i danni cagionati.

L'imprenditore individuale holder risulta senz'altro insolvente a fronte dei debiti accumulati dalle società sottoposte all'illegittimo esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e della incapacità di soddisfarne il conseguente obbligo risarcitorio.

In questa sede il credito che assume rilievo non è solo e necessariamente quello certo, liquido ed esigibile, ma anche quello che sulla base di una prudente valutazione il tribunale abbia ragione di delibare come sussistente.

Nella specie, come sopra anticipato, oltre al credito risarcitorio per l'avvenuta lesione all'integrità del patrimonio sociale di ciascuna delle società derivante dall'illegittima attività di direzione e coordinamento esercitata, risulta acclarato che le società sono incorse in omissioni e violazioni fiscali cui consegue un imponente debito nei confronti dell'Erario, comprovato – nei termini di cui sopra – dagli avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate e dalla dettagliata ordinanza di sequestro preventivo emessa dal giudice delle indagini preliminari dell'intestato tribunale (doc. 1 res.), annullato dalla Suprema Corte in relazione a requisiti specificamente richiesti per il vincolo penalistico ma nient'affatto smentito nella ricostruzione dei fatti ivi svolta, che, invece, conferma vieppiù ciascuno dei passaggi sopra esposti al fine della presente decisione.

In particolare, il [redacted] è stato dal g.i.p. ritenuto responsabile dei reati di utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, indebita compensazione e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte mediante fatturazioni intercorse sia tra le diverse società facenti capo a lui direttamente o indirettamente che tra queste ed altri soggetti compiacenti. Così ha scritto il g.i.p.: “in sostanza il [redacted] ha destinato alcune

società alla funzione di schermo protettivo per una serie di affari posti in essere da lui quale persona fisica, individuando al momento quella che doveva procedere alla fatturazione o rendersi destinataria della stessa. Appare opportuno evidenziare che società come S.n.c., S.r.l. e S.r.l., tutte facenti capo all'ing. , risultano sprovviste di un'attività professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, non avendo alcun dipendente e/o attrezzatura di rilievo”.

Basti infine osservare, anche al fine di confermare la piena insolvibilità dell'imprenditore, che gli avvisi di accertamento e le somme iscritte a ruolo derivanti da omessi o carenti versamenti ad oggi notificati al (o a società allo stesso riconducibili e/o alla ) esprimono una pretesa complessiva di oltre 11 milioni di euro (v. docc. 5 e 6 ric. ed avvisi notificati a e , depositati su ordine del tribunale in data 19.3.2014 dall'Agenzia delle Entrate).

A fronte di un quadro così tratteggiato, che individua nel il chiaro dominus della realtà imprenditoriale, si deve riconoscere che la documentazione acquisita non consente invece di attribuire anche alla sua convivente, , analoga qualifica al fine dell'emersione di una società occulta tra i due. Tutte le dichiarazioni acquisite evidenziano invece il ruolo di amministratore di fatto assunto dal anche nelle società formalmente amministrate dalla (es. S.r.l. e S.r.l.) ed all'opposto non testimoniano attività gestorie assunte dalla resistente se non al fine di eseguire gli intenti manifestati dal dominus. Se è evidente l'impiego da parte del di numerosi soggetti quali prestanome, si può osservare come la sia stata la principale di questi piuttosto che soggetto partecipe di decisioni e scelte imprenditoriali; ciò che almeno in parte si spiega anche con l'*affectio coniugalis* che l'ha evidentemente indotta a prestare ampia e talora illecita collaborazione.

Emblematiche del rapporto tra i due, oltre alle chiare dichiarazioni rese alla GdF da (doc. 2 ric.) sono le regole costitutive del Fondo , che vede quali beneficiari il (ed i suoi figli, nonché la ma - quanto a lei - solo in costanza del rapporto di convivenza con il ; e ciò benché gli atti notarili di apporto di beni in favore del Fondo siano tutti formalmente sottoscritti dalla (e non dal ) quale amministratrice di diritto di S.r.l. e di S.r.l. o dalla medesima per l'apporto di beni (almeno apparentemente) personali.

\*\*\* \*\* \*\*\*

In conclusione,

- rigettata l'istanza di fallimento della società occulta ritenuta dal Pubblico Ministero tra il \_\_\_\_\_ e la \_\_\_\_\_, per ciò l'istanza di fallimento nei confronti della seconda,
- ritenuto che ciò non osti processualmente alla dichiarazione di fallimento di \_\_\_\_\_, assumendo comunque la presente decisione natura di accoglimento parziale dell'istanza del Pubblico Ministero, con il riconoscimento della qualifica di imprenditore commerciale fallibile ad uno dei due resistenti;
- ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento di \_\_\_\_\_ sulla base delle risultanze che seguono:

- 1) costituzione dei resistenti a mezzo di procuratori e loro comparizione in camera di consiglio;
- 2) competenza di questo Tribunale in relazione alla sede principale dell'impresa, pacifico essendo che il \_\_\_\_\_ operi prevalentemente in \_\_\_\_\_, ove ha la residenza e la sede dello studio professionale;
- 3) qualità, in capo all'impresa individuale debitrice, di imprenditore commerciale non piccolo, risultando da quanto osservato il superamento delle soglie di cui all'art. 1 l.f.;
- 4) stato di insolvenza confermato dall'esistenza di una consistente esposizione debitoria, superiore alla capacità patrimoniale del resistente;

**P.Q.M.**

visti gli art. 1, 5, 16 e segg. del r.d. 16.3.1942, n. 267,

rigettata l'istanza di fallimento della società occulta costituita da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_,

- 1) dichiara il fallimento di \_\_\_\_\_, nato \_\_\_\_\_, quale titolare dell'omonima impresa individuale;
- 2) nomina Giudice Delegato il dr. Francesco Pedoja;
- 3) nomina Curatore il dott. \_\_\_\_\_, con studio in Treviso, piazza dei Signori n. 4;
- 4) ordina al fallito di depositare i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e l'elenco dei creditori entro tre giorni dalla comunicazione della sentenza;
- 5) stabilisce per l'adunanza dei creditori per la verifica dello stato passivo, che avrà luogo nell'ufficio del Giudice Delegato, il giorno 28.10.2014, ore 9.30;
- 6) per la presentazione al curatore delle domande di insinuazione assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della fallita il termine perentorio di 30 giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo

di cui al capo che precede;

7) dispone la prenotazione a debito e/o l'anticipazione da parte dell'erario delle spese di cui all'art. 146 del d.p.r. n. 115/2002 fino all'acquisizione all'attivo fallimentare della necessaria liquidità.

Così deciso in Pordenone, nella camera di consiglio del 13.6.2014.

Il Presidente

Il Giudice estensore

dr. Francesco Petrucco

Toffolo

dr. Francesco Pedoja

Fallimenti e Società.it